



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le disabilità

di concerto con

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dottoressa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dottoressa Marina Elvira Calderone è stata nominata Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro dottoressa Alessandra Locatelli, è conferita la delega di funzioni in materia di disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro dottoressa Alessandra Locatelli, è conferita la delega a cooperare con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale in materia di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, come definito dal comma 255 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*” che, all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, prevede che nel progetto individuale delle persone con disabilità, “*sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare*” e, all’articolo 16, comma 1, che “*Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l’offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi.*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” che all’articolo 1, comma 334, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo destinato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le disabilità

di concerto con

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

alla copertura di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare;

VISTA la legge 22 marzo 2023, n. 33 recante “Delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”, che tra i propri criteri direttivi si fa promotrice del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere bio-psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti;

CONSIDERATO che secondo la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 18 recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.*” gli Stati membri devono garantire il diritto alle persone con disabilità a vivere secondo le proprie scelte e in modo quanto più indipendente possibile, anche attraverso il sostegno ai familiari che supportano tale percorso;

CONSIDERATO che il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità ha richiesto con raccomandazione contenuta nelle “*Opinioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo opzionale, in merito alla comunicazione n. 51/2018*” trasmessa all'Italia in data 3 ottobre 2022 di “*attuare misure di salvaguardia per mantenere il diritto a una vita autonoma e indipendente in tutte le regioni e riorientare le risorse dell'istituzionalizzazione ai servizi basati sulla comunità e aumentare il sostegno al bilancio per consentire alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente e di avere pari accesso ai servizi, compresa l'assistenza personale e il sostegno ai caregiver familiari, ove applicabile*”;

RITENUTA l'urgente esigenza di dotare lo Stato italiano di una legge nazionale per il riconoscimento del valore e del ruolo dei caregiver familiari nella cura e supporto delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti all'interno del loro percorso di vita e di approntare quindi tutele a favore dei caregiver stessi, all'interno di un sistema integrato di presa in carico della persona con disabilità e del caregiver;

RITENUTA la necessità di individuare la platea di destinatarie beneficiari della legge per la tutela ed il riconoscimento dei caregiver familiari, le possibili aree di intervento e di elaborare le modalità applicative;

RITENUTA l'opportunità di un confronto in un apposito Tavolo Tecnico, che per la particolare complessità tecnico-scientifica, si componga di qualificati esperti, anche esterni alle Amministrazioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le disabilità

di concerto con

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

pubbliche, di esponenti di organizzazioni di settore e di soggetti comunque dotati di comprovata esperienza nell'ambito dei settori in cui occorre sviluppare un'analisi delle esigenze a cui dare risposta e la definizione di aree di intervento, di modalità applicative e della platea dei beneficiari utili alla predisposizione di una proposta di legge statale.

Decreta:

Articolo 1

(Istituzione Tavolo tecnico per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui caregiver familiari)

1. Per le motivazioni di cui alle premesse è istituito presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per le disabilità il Tavolo tecnico (d'ora innanzi Tavolo) per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui caregiver familiari.

Articolo 2

(Compiti e funzioni)

1. Il Tavolo ha come compiti:
 - a) l'individuazione delle aree di intervento e delle maggiori esigenze cui dare risposta, nonché la formulazione di proposte ai fini della elaborazione di un disegno di legge volto al riconoscimento del ruolo svolto dal caregiver familiare;
 - b) l'individuazione e la quantificazione della platea, anche diversificata, dei beneficiari di una legge statale sui caregiver familiari;
 - c) l'individuazione del ruolo del caregiver all'interno di un sistema integrato di presa in carico della persona con disabilità, nelle diverse fasi della vita, e del caregiver stesso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le disabilità

di concerto con

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Articolo 3

(Composizione e funzionamento)

1. Il Tavolo di cui all'art. 1 è coordinato dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le disabilità o da un loro delegato ed è composto da:
 - quattro esperti nominati dal Ministro per le disabilità;
 - quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 - un rappresentante del Ministero della Salute;
 - un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - un rappresentante del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;
 - un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; (INPS);
 - un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
 - un rappresentante di Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 - due rappresentanti della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH);
 - due rappresentanti della Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND);
 - un rappresentante dell'Associazione Nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS);
 - un rappresentante del Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità (CONFAD);
 - un rappresentante del Forum Nazionale del Terzo Settore (FTS);
 - un rappresentante di Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo (ANGSA);
 - un rappresentante di Uniamo – Federazione Italiana Malattie Rare;
 - un rappresentante della Confederazione Parkinson Italia Onlus;
 - un rappresentante dell'Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani Onlus;
 - un rappresentante della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO);
 - un rappresentante dell'Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà (ANTEAS);
 - un rappresentante di Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA);
 - un rappresentante di Associazione Italiana Sclerosi multipla (AISM);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le disabilità

di concerto con

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

- un rappresentante di Federazione Alzheimer Italia;
 - un rappresentante dell'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer;

 - un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti confederazioni sindacali:
Confederazione generale italiana del lavoro; Confederazione italiana sindacati lavoratori;
Unione italiana del lavoro e Unione generale del lavoro;
 - un rappresentante di una Regione del Nord, un rappresentante di una Regione del Centro ed
un rappresentante delle Regioni del Sud, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome;
 - un rappresentante di Cittadinanzattiva – Coordinamento nazionale Associazioni dei malati
cronici;
 - un rappresentante dell'Associazione Federcasalinghe.
2. Qualora nel corso dei lavori del Tavolo dovessero emergere aspetti che richiedono uno specifico approfondimento, i Coordinatori del Tavolo potranno richiedere la nomina di ulteriori componenti nonché consultare ulteriori esperti, rappresentanti di istituzioni pubbliche, associazioni o società scientifiche, diversi da quelli indicati nel comma 1, in possesso di comprovate esperienza e competenza nell'ambito dei temi trattati, convocandoli per delle audizioni o per delegare loro degli specifici approfondimenti tecnici.
 3. Su proposta unanime dei componenti, i Coordinatori potranno istituire dei sottogruppi di lavoro che abbiano ad oggetto la trattazione di specifiche tematiche ed eventualmente designare un referente per ogni sottogruppo con compiti di gestione dei lavori.
 4. Le riunioni del Tavolo si svolgeranno in modalità mista, garantendo la partecipazione con modalità telematica.
 5. Coadiuvano l'attività dei Coordinatori, il Direttore del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità o suo delegato e il Coordinatore della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità o suo delegato.
 6. Le funzioni di segreteria del Tavolo sono assicurate dalla Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità.

Articolo 4

(Oneri)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le disabilità

di concerto con

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

1. Il Tavolo ha la durata di sei mesi a decorrere dalla data della riunione di insediamento.
2. La partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito. Ai componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennità, emolumento o rimborso comunque denominato. Le eventuali spese di missione dei componenti, dei sostituti e degli esperti, sono a carico del medesimo o dell'Ente di appartenenza.
3. All'istituzione e al funzionamento del Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministro per le disabilità, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Ministro per le disabilità
Dottoressa Alessandra Locatelli

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Dottoressa Marina Elvira Calderone